



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 7 del 12 aprile 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Bonus interventi edilizi (p. 2)
- ❖ Crediti commerciali verso la P.A. (p. 2)
- ❖ Spese di istruzione (p. 2)
- ❖ Gasolio per uso autotrazione (p. 3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Consolidato nazionale – Recepita nuova opzione e rinnovo automatico (p. 4)
- ❖ Nuove regole per i dividendi black list (p. 4)
- ❖ Prime indicazioni operative sulle modalità di acquisto del carburante dal 1° luglio 2018 (p. 5)


APPROFONDIMENTI

- ❖ Adempimenti e scadenze del bilancio d'esercizio (p. 7)
- ❖ Crediti Iva trimestrali: scade il prossimo 30 aprile la richiesta di rimborso per il primo trimestre 2018 (p. 10)
- ❖ Scade il prossimo 30 aprile l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private (p. 13)
- ❖ Scade il prossimo 30 aprile il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2017 (p. 15)
- ❖ Assistenza fiscale relativa ai modelli 730 – Effettuazione dei conguagli – Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate (p. 16)
- ❖ Crediti Iva indebitamente utilizzati in compensazione – Versamento delle somme a seguito di atto di recupero – Nuove modalità (p. 20)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2018 (p. 22)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

BONUS INTERVENTI EDILIZI

2

Pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito web la guida fiscale per le spese di ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 50% nel limite di euro 96.000 per singolo intervento. La Legge di Bilancio per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

(Agenzia delle entrate, Guida ristrutturazioni edilizie, 16/03/2018)

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.

Chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti di importo superiore a 5.000 euro in presenza di ruoli scaduti

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti aggiuntivi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, le cui modalità attuative sono state adottate con il decreto del Mef n. 40 del 18 gennaio 2008. In particolare, sono stati analizzati alcuni profili critici inerenti l'ambito soggettivo, la scissione dei pagamenti, il pagamento e giudizio di ottemperanza, il mandato con rappresentanza e la procura all'incasso, l'inadempienza contributiva, la cessione del credito, il fermo amministrativo, il frazionamento dei pagamenti.


(Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare n. 13, 21/03/2018)

SPESE DI ISTRUZIONE

Detrazione Irpef delle tasse e dei contributi delle università non statali

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili relativi alle tasse e ai contributi per le iscrizioni ad atenei non statali versati nel 2017. Il decreto è adottato in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986 che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 28/12/2017, G.U. n. 64 del 17/03/2018)




GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per consumi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2018

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018. A tal fine, è già disponibile il software al link <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 35398, 27/03/2018)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

4


CONSOLIDATO NAZIONALE – RECEPITA NUOVA OPZIONE E RINNOVO AUTOMATICO

Si ricorda che per l'esercizio dell'opzione, dal 2015 le modalità sono state modificate dal decreto legislativo 175 del 2014, che ha stabilito che essa debba essere esercitata non più con un'apposita comunicazione, ma bensì attraverso la dichiarazione dei redditi. Tale modifica è stata introdotta al fine di "ridurre le ipotesi in cui il mancato o non corretto adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi di imposta e irrogazione di sanzioni", come ha avuto modo di chiarire l'Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 31/E del 30.12.2014.

In decreto attuativo del 09.06.2004 però non era stato oggetto di aggiornamento e pertanto, attraverso l'emanazione del nuovo decreto ministeriale del primo marzo 2018 è stato modificato l'articolo 5 che ora stabilisce che "l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". All'interno della dichiarazione Reddito SC 2018, l'opzione va esercitata nella Sezione II del quadro "OP", barrando la casella "Consolidato nazionale". Ciascuna società consolidata deve invece inserire nella colonna 3, al fine dell'esercizio dell'opzione per il consolidato in commento, il codice "1" che corrisponde all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo. L'altra modifica recepita dal nuovo decreto attuativo, riguarda il rinnovo dell'opzione stessa. Anche in questo caso il decreto legge 193 del 2016 ha provveduto, modificando direttamente le disposizioni contenute nel Tuir, a disporre che l'opzione triennale si rinnova automaticamente, senza bisogno quindi, di un nuovo esercizio dell'opzione, di triennio in triennio salvo revoca. L'articolo 14 del decreto del primo marzo scorso, recependo anche tale modifica, stabilisce che "al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che sia revocata secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto". La revoca, quindi, sempre in base a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, va esercitata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende interrompere la tassazione di gruppo. In tal caso, sempre nella sezione II del quadro "OP" della dichiarazione dei redditi, in colonna 3 andrà indicato il codice "2", "revoca della tassazione di gruppo", da parte di ogni società che intende uscire dal regime in commento.

NUOVE REGOLE PER I DIVIDENDI BLACK LIST

Prima dell'entrata in vigore della L. 205/2017 il regime di tassazione dei dividendi da partecipazioni in società localizzate in paesi black list era particolarmente penalizzante. La norma previgente prevedeva che tali



dividendi fossero assoggettati in Italia a tassazione integrale, salvo poi il riconoscimento del credito d'imposta in virtù delle imposte pagate all'estero con il meccanismo previsto dall'art. 165 del TUIR. L'imposizione integrale poteva essere evitata attraverso l'imputazione per trasparenza dei redditi esteri ai sensi della normativa CFC. La Legge di bilancio 2018 modifica il regime di tassazione dei dividendi ed in particolare interviene sui dividendi da partecipazioni in società black list, predisponendo una modalità impositiva più conveniente. Pertanto i dividendi provenienti da soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata sono imponibili nel territorio dello Stato nella misura del 50%, restando ferma la condizione secondo al quale l'insediamento deve essere effettivo nello Stato estero, cui corrisponda un effettivo svolgimento di un'attività economica. Viene inoltre confermato il credito d'imposta adeguato ai nuovi parametri di tassazione. In relazione ai soggetti Ires si giunge ad una soluzione intermedia tra la tassazione integrale e quella ordinaria del 5%. Tali disposizioni si applicano ai dividendi percepiti dal 01.01.2018, anche se maturati in anni precedenti. Tale nuovo criterio di tassazione, si applica sia in caso di partecipazione detenuta nel soggetto black list direttamente, che indirettamente per il tramite di società controllata black list.

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all'avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.


I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

carte di credito
carte di debito
carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti

Con il recente [provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018](#), l'Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)
gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l'Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori



stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Il diverso ambito applicativo:

normativa Iva	riguarda sia il carburante che i lubrificanti
normativa dirette	riguarda solo il carburante

La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

è onere del cedente	emettere fattura elettronica
è onere dell'acquirente	effettuare il pagamento con mezzi tracciati

Netting:

Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del "netting", mediante adesione a un "circuito" attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all'emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l'acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI E SCADENZE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

7

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare, come il 2017, entro il 30 aprile 2018.

termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 30 aprile 2018
---	--	-------------------------------------

Solo in casi eccezionali, come previsto dall'[articolo 2364](#), comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare.

maggior termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 29 giugno 2018
---	--	-------------------------------------

Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito a 180 giorni occorre innanzi tutto che lo statuto societario preveda tale possibilità. Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione che definiremo circoscritta e una ampia, la prima è rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato, la seconda è costituita dalle "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Con riferimento a queste ultime è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie. In ogni caso, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
- cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
- ristrutturazioni aziendali;
- partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
- recepimento dei principi contabili internazionali;
- mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.




Si ricorda che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo devono essere indicate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci presuppone una serie di passaggi precedenti, *in primis* una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui non solo si ufficializzi il progetto di bilancio, ma ove si provveda anche a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione di cui si è detto.

Occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

Aderente a:



L'avviso di convocazione nelle Spa

La convocazione deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo il quale deve provvedere mediante avviso contenente:

- la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare.

La convocazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano nazionale specificamente indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di prima convocazione, otto giorni nel caso si proceda in seconda.

Termini per la convocazione	
15 giorni prima dell'adunanza	Se in prima convocazione
8 giorni prima dell'adunanza	Se in seconda convocazione

Su previsione statutaria è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi (raccomandata, fax, posta certificata) purché sia garantito l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni su prescritte l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369, cod. civ.).

La convocazione dell'assemblea nelle Srl

L'articolo 2479-bis, cod. civ. prevede che sia l'atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza di tale previsione statutaria la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Si evince che nel caso delle srl la convocazione può avvenire con maggiore facilità che nelle spa, è difatti l'atto costitutivo che indica i modi di convocazione dell'assemblea (per esempio raccomandata a mano, fax, posta elettronica), quel che conta è che il metodo di convocazione utilizzato sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.


Anche per le srl la convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno,
- la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia nella "libertà" che caratterizza le Srl, tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo, solo in assenza di previsioni statutarie gli otto giorni saranno adottabili per legge.

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea, diversamente da quanto accade per le spa non esistono però termini imposti dal Legislatore (30 giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo dalla prima liberamente stabilito dall'organo amministrativo.



Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che deliberi a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (articolo 2479-*bis*, ultimo comma, cod. civ.).

Termini per la convocazione	
8 giorni prima dell'adunanza	Secondo codice civile
Altro termine	Se previsto dallo statuto

Approvazione del bilancio

Compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

Termine di comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione
Termine di comunicazione del progetto di bilancio ai soci	15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei 30 e dei 15 demandati a sindaci/revisori e ai soci.

Esiste quindi una linea temporale di approvazione del bilancio di esercizio.


Anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni	
se assemblea dei soci	30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 marzo
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	31 marzo

Anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni	
se assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	14 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 maggio
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	30 maggio

Affinché il progetto venga approvato validamente l'organo amministrativo dovrà rispettare anche i termini di convocazione delle assemblee, considerate le adunanze stabilite come negli esempi che precedono in data 30 aprile ovvero 29 giugno, nel caso di srl con termine suppletivo di otto giorni la convocazione va fatta entro il 22 marzo ovvero 21 giugno.

Convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede. Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.



Deposito del fascicolo di bilancio

L'articolo 2435, cod. civ. prevede che il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea venga depositato presso il Registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

Sempre con riferimento agli esempi di cui sopra i termini per il deposito del bilancio in caso di assemblea di approvazione il 30 aprile, ovvero il 29 giugno, risulteranno essere i seguenti:

Deposito del bilancio	assemblea di approvazione	data di deposito
	30 aprile	30 maggio
	29 giugno	29 luglio

CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018


Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello TR con riferimento al primo trimestre 2018. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017.

Nessuna novità riguarda il modello in scadenza il prossimo 30 aprile, tuttavia è bene ricordare che a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del visto di conformità.

In merito alla prestazione delle garanzie, invece, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;



- b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	nessun adempimento
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con rimborso con garanzia

Regole di utilizzo del credito trimestrale


In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri), per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:


Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30 aprile 2018 II trimestre ➔ entro 31 luglio 2018 III trimestre ➔ entro 31 ottobre 2018
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: <ul style="list-style-type: none"> • per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;

Aderente a:



	<ul style="list-style-type: none"> per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>)</p>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

Aderente a:



SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *"riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private"*.

Con questo adempimento, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti e cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- fatturazione a opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.


Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il



professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private tenute a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito);
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;
- i dati anagrafici della Ssp.

Aderente a:



Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

Il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.


Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l'agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 (regola della circolare n. 1/E/2018) quanto nel periodo d'imposta

Aderente a:



2017 (vecchia regola dell'esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha "obbligato" alla detrazione con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

- la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
- altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
- la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l'inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all'amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2017 (DR IVA2018) si consiglia di verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiano una data "certa" di ricevimento nel 2017 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo studio per la contabilizzazione.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall'agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.


Infine, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data "certa" nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

ASSISTENZA FISCALE RELATIVA AI MODELLI 730 - EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, è stato analizzato il flusso telematico dei risultati contabili relativi ai modelli 730 (modelli 730-4):

- trasmessi all'Agenzia delle Entrate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale;



- oppure relativi ai modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web. In particolare, la suddetta circolare esamina, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- le modalità con cui i sostituti d'imposta devono comunicare la scelta o la modifica della sede telematica dove ricevere i risultati contabili contenuti nei modelli 730-4;
- la gestione dei dati contabili dei modelli 730-4 trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (attestazione dei modelli 730-4 disponibili, di quelli non disponibili e di quelli sottoposti ai controlli preventivi);
- le procedure di controllo preventivo ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, previste in relazione alle diverse modalità di presentazione dei modelli 730 e di comunicazione dei corrispondenti risultati contabili;
- le modalità con cui i sostituti d'imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono effettuare i conguagli sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti;
- le condizioni e i termini con cui i sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti.

Comunicazione della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4

Per comunicare la scelta della sede telematica (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) dove ricevere i modelli 730-4, il sostituto d'imposta può utilizzare:

- il quadro CT della Certificazione Unica (CU);
- il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

Sostituti d'imposta che trasmettono almeno una CU, senza aver presentato il modello CSO

Il suddetto quadro CT è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO.

A tal proposito, tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, l'Agenzia delle Entrate osserva che, al fine di gestire i processi relativi all'acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire il quadro CT all'interno della Certificazione Unica. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato entro la suddetta data.

Variazioni dei dati già comunicati dai sostituti d'imposta


Il modello CSO è utilizzato dai sostituti d'imposta:

- che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT (quali, ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche);
- oppure che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Le modifiche relative all'indirizzo telematico possono riguardare:

- la sede telematica propria o dell'intermediario già scelto;
- la sostituzione dell'intermediario con un altro intermediario, oppure dell'intermediario con il sostituto d'imposta o viceversa;
- il "passaggio" dell'utenza telematica da Fisconline a Entratel.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:



- di regola, è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti;
- tale facoltà è però sospesa nel periodo di trasmissione delle Certificazioni Uni-che, individuato dal 23 gennaio al 25 marzo (se tali termini cadono di sabato o domenica sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo).

Revoca della comunicazione per cessazione dell'attività

Occorre compilare un'apposita sezione del modello CSO per comunicare la revoca della comunicazione qualora il sostituto cessi la propria attività, con conseguente perdita dello status di sostituto d'imposta e chiusura di tutte le partite IVA intestate.

Intermediario che cessa l'incarico di ricevere i modelli 730-4

Qualora il sostituto d'imposta non provveda a comunicare, con il modello CSO, la variazione dell'intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730 presentati dai propri dipendenti o altri sostituiti, l'intermediario cessato dall'incarico può informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del rapporto di delega, esclusivamente mediante una specifica comunicazione via PEC (non è, quindi, possibile utilizzare il modello CSO, né avvalersi dell'istituto del diniego dei risultati contabili relativo alle ipotesi di dipendenti o altri sostituiti con rapporti mai stati in essere o cessati).

Accertata la regolarità della richiesta pervenuta, l'Agenzia contatta il sostituto d'imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Gestione dei modelli 730-4 trasmessi all'agenzia delle entrate

Per ogni fornitura di modelli 730 trasmessi, l'Agenzia delle Entrate fornisce mensilmente al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo. Tale ricevuta contiene, oltre ai dati relativi ai modelli 730-4 di cui è già stata attestata la disponibilità (codice SI), anche quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che:

- non sono stati messi a disposizione (codice NO);
- sono stati assoggettati ai controlli preventivi ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014 (codice CO).

Modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web

Per quanto riguarda i modelli 730 precompilati presentati direttamente, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente della mancata messa a disposizione dei modelli 730-4 mediante:

- un avviso nell'area autenticata;
- un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.

Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Aderente a:



Controlli preventivi

Ai sensi dell'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sui modelli 730 che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il CAF o professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione assoggettata a controllo preventivo;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca, entro il 30 novembre, mediante il modello F24.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo:

- al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Conguaglio derivante dai modelli 730-4

I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile dei modelli 730, costituito dalla sommatoria delle imposte, scaturite dalla liquidazione dei modelli 730:

- a debito (compresi gli eventuali primo acconto IRPEF e/o cedolare secca e l'acconto sui redditi a tassazione separata) e a credito;
- relative al dichiarante e al coniuge dichiarante.

Il singolo importo (a debito o credito) così determinato è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Diniego dei sostituti d'imposta di effettuare il conguaglio

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14, § 9.1).


I sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730.

Tenuto conto che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 31 marzo, secondo l'Agenzia delle Entrate il 1° aprile deve essere considerato quale data di avvio della presentazione del modello 730.

Diniego in caso di modelli 730 presentati direttamente dai contribuenti via web

Se il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile dei modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web non è tenuto ad effettuare il conguaglio, deve comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi



telematici della stessa Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con:

- un avviso telematico nell'area autenticata;
- un messaggio all'indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.

Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.

CREDITI IVA INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE - VERSAMENTO DELLE SOMME A SEGUITO DI ATTO DI RECUPERO - NUOVE MODALITÀ

L'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che regolano l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. "compensazione orizzontale"), in particolare:

- la riduzione, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette o all'IVA annuale è subordinato all'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c.);
- l'introduzione dell'obbligo del visto di conformità (o della suddetta sottoscrizione alternativa) anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali, per un importo superiore a 5.000,00 euro annui;
- l'introduzione di uno specifico "regime sanzionatorio" nel caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dei previsti obblighi del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
- l'introduzione del divieto di compensazione delle somme oggetto degli appositi "atti di recupero".

In relazione a quest'ultimo punto, integrando l'art. 1 co. 422 della L. 30.12.2004 n. 311, è stato infatti stabilito che per il pagamento delle somme dovute in caso di indebito utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in relazione all'atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di cui al precedente co. 421, non è possibile avvalersi:

Aderente a:



- della compensazione prevista dal suddetto art. 17 del DLgs. 241/97;
- in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, della compensazione prevista dall'art. 31 co. 1 del DL 78/2010 e dal DM 10.2.2011.

Pertanto, come evidenziato dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57, le somme dovute a seguito dell'atto disciplinato dall'art. 1 co. 421 della L. 311/2004 non possono essere corrisposte tramite compensazione.

In applicazione della nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.3.2018 n. 20, ha quindi stabilito nuove modalità per il versamento delle somme relative a crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione.

Utilizzo del modello f24 "elide"

Il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del DL 78/2009, non può più avvenire con il modello F24 "normale" (che consente la compensazione), ma deve avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 "ELIDE"), che non consente la compensazione.

L'utilizzo del modello F24 "ELIDE" riguarda i codici tributo "7497", "7498" e "7499".


Compilazione del modello

Ai fini della compilazione del modello F24 "ELIDE":

- nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati:
 - ✓ nel campo "tipo", la lettera "R";
 - ✓ nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
 - ✓ nel campo "codice", il codice tributo;
- i campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nella forma "AAAA") devono essere valorizzati con i dati reperibili nell'atto notificato al contribuente.

Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 "ELIDE" si applicano a partire dal 19.3.2018.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2018

22


Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.


SCADENZE FISSE

16 aprile	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
----------------------	---

Aderente a:



	<p>Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la seconda rata del conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.</p>
20 aprile	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Dichiarazione Moss Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al primo trimestre 2018.</p>
26 aprile	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
30 aprile	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente.</p> <p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2018 (Modello TR).</p> <p>Dichiarazione Iva 2018 Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo di imposta 2017.</p> <p>Approvazione bilancio 120 gg società di capitali Scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo.</p>



	<p>Bonus Autotrasportatori Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, il termine per presentare apposita istanza al fine di al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p> <p>Dichiarazione dei redditi de cuius Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi dei soggetti deceduti a decorrere dal 1° giugno 2017</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2018.</p>
<p>15 maggio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it